

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

ISSN 1725-2466

C 214

46° anno

9 settembre 2003

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
2003/C 214/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2003/C 214/02	Comunicazione della Commissione nel quadro dell'attuazione della direttiva 2002/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 recante diciannovesima modificazione della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici) ⁽¹⁾	2
2003/C 214/03	Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas ⁽¹⁾	3
2003/C 214/04	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.3241 — Arla/Nordzucker/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	4
2003/C 214/05	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.3269 — Phoenix/Tamro) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	5
2003/C 214/06	Comunicato del governo francese concernente la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (Avviso relativo alla richiesta di concessione esclusiva per la ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi detta «Permis de Gaz de Saint-Étienne») ⁽¹⁾	6
2003/C 214/07	Invito a presentare candidature per un'autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per il settore P11, sezione c sulla piattaforma continentale olandese ⁽¹⁾	7

II Atti preparatori

.....

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
	III <i>Informazioni</i>	
	Consiglio	
2003/C 214/08	Testi pubblicati nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> C 214 E	8
	Commissione	
2003/C 214/09	Invito a presentare proposte di azione indiretta di RST nell'ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione «Strutturare lo spazio europeo della ricerca»	9

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

8 settembre 2003

(2003/C 214/01)

1 euro =

Moneta		Tasso di cambio	Moneta		Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,1071	LVL	lats lettони	0,6353
JPY	yen giapponesi	129,41	MTL	lire maltesi	0,4261
DKK	corone danesi	7,4279	PLN	zloty polacchi	4,4239
GBP	sterline inglesi	0,6985	ROL	leu rumeni	37 657
SEK	corone svedesi	9,1285	SIT	tolar sloveni	235,105
CHF	franchi svizzeri	1,5383	SKK	corone slovacche	41,77
ISK	corone islandesi	89,15	TRL	lire turche	1 530 000
NOK	corone norvegesi	8,2475	AUD	dollari australiani	1,7129
BGN	lev bulgari	1,947	CAD	dollari canadesi	1,5195
CYP	sterline cipriote	0,58265	HKD	dollari di Hong Kong	8,6347
CZK	corone ceche	32,886	NZD	dollari neozelandesi	1,9212
EEK	corone estoni	15,6466	SGD	dollari di Singapore	1,9438
HUF	fiorini ungheresi	256,36	KRW	won sudcoreani	1 296,91
LTL	litas lituani	3,4533	ZAR	rand sudafricani	8,3226

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Comunicazione della Commissione nel quadro dell'attuazione della direttiva 2002/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 recante diciannovesima modificazione della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici) ⁽¹⁾

(2003/C 214/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Pubblicazione dei titoli e dei riferimenti delle norme armonizzate europee conformemente alla direttiva)

OEN (*)	Riferimento e titolo della norma	Documento di riferimento	Riferimento della norma sostituita
CEN	Cuoio — Prove chimiche — Determinazione di taluni coloranti azoici nei cuoi tinti	CEN ISO/TS 17234:2003	Nessuno
CEN	Tessili — Metodi per la determinazione di talune ammine aromatiche derivate dai coloranti azoici — Parte 1: Rilevamento dell'uso di taluni coloranti azoici accessibili senza estrazione	EN 14362-1:2003	Nessuno
CEN	Tessili — Metodi per la determinazione di talune ammine aromatiche derivate dai coloranti azoici — Parte 2: Rilevamento dell'uso di taluni coloranti azoici accessibili per estrazione delle fibre	EN 14362-2:2003	Nessuno

(*) OEN: Organismi europei di normalizzazione

— CEN: rue de Stassart/Stassartstraat 36, B-1050 Bruxelles; telefono (32-2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19 (<http://www.cenorm.be>).

— Cenelec: rue de Stassart/Stassartstraat 35, B-1050 Bruxelles; telefono (32-2) 519 68 71, fax (32-2) 519 69 19 (<http://www.cenelec.org>).

— ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis Cedex; telefono (33-4) 92 94 42 00, fax (33-4) 93 65 47 16 (<http://www.etsi.org>).

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 15.

Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas ⁽¹⁾

(2003/C 214/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Pubblicazione dei titoli e dei riferimenti alle norme armonizzate europee nell'ambito delle direttive)

OEN ⁽¹⁾	Riferimento	Titolo della norma armonizzata
CEN	EN 419-1:1999/A3:2002	Apparecchi di riscaldamento a gas sospesi, ad irraggiamento luminoso, per uso non domestico – Parte 1: Sicurezza

⁽¹⁾ OEN: Organismi europei di normalizzazione

— CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, tlf. (32-2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19 (<http://www.cenorm.be>)

— Cenelec: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles, tlf. (32-2) 519 68 71, fax (32-2) 519 69 19 (<http://www.cenelec.org>)

— ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis Cedex, tlf. (33-4) 92 94 42 00, fax (33-4) 93 65 47 16 (<http://www.etsi.org>)

AVVERTIMENTO:

- Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione ⁽²⁾ il cui elenco figura in annesso alla direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 98/34/CE ⁽³⁾ modificata dalla direttiva 98/48/CE ⁽⁴⁾.
- La pubblicazione dei riferimenti nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.
- Altre norme armonizzate in materia di apparecchi a gas sono state pubblicate in edizioni precedenti della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Un elenco aggiornato completo è disponibile su Internet, sul server Europa, al seguente indirizzo:

<http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/appligas.html>

⁽¹⁾ GU L 196 del 26.7.1990, pag. 15.

⁽²⁾ <http://www.cenorm.be/aboutcen/whatis/membership/members.htm>

⁽³⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

⁽⁴⁾ GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.3241 — Arla/Nordzucker/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2003/C 214/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 1° settembre 2003 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione le imprese Arla Foods Ingredients amba («AFL», Danimarca) appartenente al gruppo Arla Foods amba group («Arla», Danimarca), e Nordzucker AG («Nordzucker», Germania) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo in comune dell'impresa Sweetgredients GmbH & Co. KG («Sweetgredients», Germania) attualmente interamente controllata da Nordzucker, mediante principalmente acquisto di azioni o quote, in tale maniera costituendo un'impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Arla: produzione di prodotti lattei a livello mondiale,
- AFL: produzione e fornitura di concentrato di proteine di siero, latte in polvere, formaggio in polvere, lattosio e proteine lattee,
- Nordzucker: produzione e fornitura di zucchero e dolcificanti,
- Sweetgredients: produzione e fornitura di un prodotto dolcificante innovativo, il D-tagatose, derivato da prodotti secondari della produzione di formaggio.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 ⁽³⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3241 — Arla/Nordzucker/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea
DG Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.3269 — Phoenix/Tamro)****Caso ammissibile alla procedura semplificata**

(2003/C 214/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 29 agosto 2003 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione l'impresa Phoenix International Beteiligungs GmbH («Phoenix», Germania), appartenente al gruppo Phoenix, acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell'insieme dell'impresa Tamro Oyi («Tamro», Finlandia), mediante acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Phoenix: vendita all'ingrosso di prodotti farmaceutici e servizi correlati,

— Tamro: vendita all'ingrosso di prodotti farmaceutici e servizi correlati in Nord Europa.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 ⁽³⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3269 — Phoenix/Tamro, al seguente indirizzo:

Commissione europea
DG Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.

Comunicato del governo francese concernente la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi ⁽¹⁾

(Avviso relativo alla richiesta di concessione esclusiva per la ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi detta «Permis de Gaz de Saint-Étienne»)

(2003/C 214/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con domanda presentata il 21 agosto 2002, completata e rettificata il 31 marzo 2003, la società Heritage Petroleum plc, la cui sede sociale è 15, Bloomsbury Square, Londra WC1A 2LS (Regno Unito), ha fatto richiesta di concessione esclusiva per la ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi; la richiesta, detta «Permis de Gaz de Saint-Étienne» si riferisce ad una durata di 5 anni e a una superficie pari all'incirca a 700 km², comprendente parte dei dipartimenti Loire, Rhône e Isère.

Il perimetro della concessione è delimitato dagli archi di meridiano e parallelo che collegano i vertici qui di seguito definiti dalle rispettive coordinate geografiche. Il meridiano assunto come riferimento è quello di Parigi.

Vertice	Longitudine	Latitudine
1	2,10 gr E	50,60 gr N
2	2,40 gr E	50,60 gr N
3	2,40 gr E	50,70 gr N
4	2,60 gr E	50,70 gr N
5	2,60 gr E	50,50 gr N
6	2,40 gr E	50,50 gr N
7	2,40 gr E	50,40 gr N
8	2,10 gr E	50,40 gr N

Le società interessate possono concorrere presentando domanda entro un termine di 90 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso, seguendo la procedura indicata nell'«Avviso relativo al rilascio di titoli minerari per idrocarburi in Francia» pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 374 del 30 dicembre 1994, pag. 11, e stabilita dal decreto francese 95-427, del 19 aprile 1995, relativo ai titoli minerari (*Gazzetta ufficiale della Repubblica francese* del 22 aprile 1995).

Ulteriori informazioni possono essere richieste al seguente indirizzo: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale de l'énergie et des matières premières, direction des ressources énergétiques et minérales, bureau de la législation minière), 61, Boulevard Vincent Auriol, Télédéc 133, F-75703 Paris Cedex 13, [tel. (33) 144 97 02 30, fax (33) 144 97 05 70].

⁽¹⁾ GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3.

Invito a presentare candidature per un'autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per il settore P11, sezione c sulla piattaforma continentale olandese

(2003/C 214/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il ministero dell'Economia del Regno dei Paesi Bassi rende noto che è pervenuta una richiesta di autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per il settore P11, sezione c, come appare dalla mappa contenuta nell'allegato 3 del «Regeling vergunningen koolwaterstoffen continentaal plat 1996» (regolamento 1996 relativo alle autorizzazioni in materia di idrocarburi sulla piattaforma continentale) (Stcrt. 2002, n. 245).

Visto l'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e la pubblicazione, conformemente all'articolo 15 della Legge sulle miniere dell'invito a presentare candidature (Stb. 2002, 542), il ministro dell'Economia indice un invito a presentare candidature per un'autorizzazione alla prospezione di idrocarburi per il settore P11, sezione c.

Il termine per la presentazione delle candidature è di 13 settimane dalla pubblicazione del presente invito nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le candidature devono essere inviate a:

Minister van Economische Zaken
ter attentie van de directeur Energieproductie («persoonlijk in handen»)
Bezuidenhoutseweg 6 (m.i.v. oktober Prinses Beatrixlaan 5)
L'AIA
Paesi Bassi.

Le candidature presentate successivamente a tale data non saranno prese in considerazione.

La decisione in merito alle candidature sarà presa entro nove mesi dalla data di cui sopra.

Ulteriori informazioni potranno essere ottenute telefonando al seguente numero: [(31-70) 379 66 94].

III

(Informazioni)

CONSIGLIO

Testi pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 214 E

(2003/C 214/08)

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://europa.eu.int/eur-lex>**CELEX:** <http://europa.eu.int/celex>

Numero d'informazione	Sommario	Pagina
-----------------------	----------	--------

Consiglio

2003/C 214 E/01	Posizione comune (CE) n. 40/2003, del 28 marzo 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento, del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce per il 2004 un sistema provvisorio di transito per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria	1
2003/C 214 E/02	Posizione comune (CE) n. 41/2003, del 7 aprile 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi, che modifica la direttiva 70/156/CEE e abroga la direttiva 71/127/CEE ⁽¹⁾	7

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

COMMISSIONE

Invito a presentare proposte di azione indiretta di RST nell'ambito del programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione «Strutturare lo spazio europeo della ricerca»

(2003/C 214/09)

- 1) Conformemente alla decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al Sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) ⁽¹⁾, il Consiglio ha adottato in data 30 settembre 2002 il programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione «Strutturare lo Spazio europeo della ricerca» (2002-2006) ⁽²⁾ (di seguito «programma specifico»).

In conformità con l'articolo 5, paragrafo 1 del programma specifico, la Commissione delle Comunità europee (di seguito «la Commissione») ha adottato in data 6 dicembre 2002 un programma di lavoro ⁽³⁾ (di seguito «il programma di lavoro») che presenta in maniera dettagliata gli obiettivi e le priorità del summenzionato programma specifico, nonché il relativo calendario di attuazione.

In conformità con l'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, nonché alle regole di diffusione dei risultati della ricerca per l'attuazione del Sesto programma quadro della Comunità europea 2002-2006 ⁽⁴⁾ (di seguito «regole di partecipazione»), le proposte di azione indiretta di RST sono presentate nel quadro di inviti a presentare proposte.

- 2) Il presente invito a presentare proposte di azione indiretta di RST (di seguito «invito») comprende la presente parte generale e le condizioni specifiche descritte nella scheda allegata. La scheda contiene le informazioni relative alla scadenza per la presentazione delle proposte di azione indiretta di RST, la data indicativa entro la quale saranno completate le valutazioni, la data indicativa per la firma

dei primi contratti, lo stanziamento di bilancio indicativo, gli strumenti e i settori interessati, i criteri di valutazione delle proposte di azione indiretta di RST, il numero minimo di partecipanti e le eventuali limitazioni alla partecipazione.

- 3) Le persone fisiche o giuridiche che possiedono i requisiti previsti dalle regole di partecipazione e che non rientrano in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalle regole di partecipazione o dall'articolo 114, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾ (di seguito «i proponenti»), sono invitati a presentare alla Commissione europea le loro proposte di azione indiretta di RST, fatte salve le condizioni esposte nelle regole di partecipazione e nell'invito.

I requisiti di partecipazione dei proponenti saranno verificati nell'ambito della negoziazione della proposta di azione indiretta di RST. In precedenza, i proponenti avranno sottoscritto una dichiarazione sull'onore nella quale affermano di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 93, paragrafo 1 del regolamento finanziario. Avranno inoltre trasmesso alla Commissione le informazioni precisate all'articolo 173, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁶⁾.

La Comunità europea applica una politica di pari opportunità e pertanto incoraggia vivamente le donne a presentare proposte di azione indiretta di RST o a collaborare alla loro stesura.

- 4) La Commissione mette a disposizione dei proponenti una guida del proponente, concernente l'invito a presentare proposte che contengono le informazioni necessarie per la preparazione e la presentazione di proposte di azione indiretta di RST. La guida, il programma di lavoro ed eventuali ulteriori informazioni in merito all'invito possono essere

⁽¹⁾ GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 294 del 29.10.2002, pag. 44.

⁽³⁾ Decisione della Commissione C(2002) 4791, modificata da C(2003) 635, C(2003) 998, C(2003) 1951 e C(2003) 2708, decisioni non pubblicate.

⁽⁴⁾ GU L 355 del 30.12.2002, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

richiesti ad uno dei seguenti indirizzi della Commissione europea:

Commissione europea
Science and Society Information Desk
Direzione generale Ricerca
B-1049 Bruxelles
Indirizzo email: rtd-sciencesociety@cec.eu.int
Indirizzo Internet: <http://www.cordis.lu/science-society/home.htm>

- 5) Le proposte di azione indiretta di RST vanno preferibilmente preparate e presentate tramite il sistema elettronico di presentazione delle proposte (EPSS).

In questo caso le proposte possono essere preparate on line o off-line e presentate on-line. Se preparate «off-line», possono essere presentate, in alternativa, su CD-ROM o su dischetto (in tal caso al momento dell'invio va allegata una copia cartacea della proposta di azione indiretta di RST).

Il sistema elettronico EPSS («on line» e «off-line») sarà accessibile tramite il sito web Cordis: <http://fp6.cordis.lu/fp6.subprop.cfm>

In alternativa, le proposte di azione indiretta di RST possono essere preparate e presentate mediante il modulo distribuito insieme alla guida del proponente (di seguito «supporto cartaceo»).

- 6) Le proposte di azione indiretta di RST presentate su CD-ROM, dischetto o su supporto cartaceo ed inviate per posta devono pervenire alla Commissione all'indirizzo seguente, con la dicitura riportata qui di seguito:

Commissione europea
«FP6 — Research Proposal»
(Codice identificativo dell'invito: FP6-2003-Science&Society-6)
B-1049 Bruxelles.

Le proposte consegnate direttamente o tramite terzi designati dal proponente (compresi i corrieri privati) devono pervenire alla Commissione all'indirizzo seguente, con la dicitura riportata qui di seguito:

Commissione europea
«FP6 — Research Proposal»
(Codice identificativo dell'invito: FP6-2003-Science&Society-6)
Rue de Genève 1
B-1140 Bruxelles.

Le proposte di azione indiretta di RST possono essere presentate on line tramite il sito web Cordis: <http://fp6.cordis.lu/fp6.subprop.cfm>

Le proposte di azione indiretta di RST presentate su CD-ROM o su dischetto che siano incomplete ⁽⁷⁾, illeggibili ⁽⁸⁾ o che contengano virus, non saranno accettate qualora non siano accompagnate da una versione cartacea completa che deve essere allegata nello stesso plico.

Le proposte di azione indiretta di RST presentate on line che siano incomplete ⁽⁹⁾, illeggibili ⁽¹⁰⁾ o che contengano virus non saranno accettate.

Le proposte di azione indiretta di RST presentate su supporto cartaceo che siano incomplete ⁽¹¹⁾ non saranno accettate.

Le proposte di azione indiretta di RST trasmesse per posta elettronica («e-mail») ⁽¹²⁾ o via fax non saranno accettate.

- 7) Le proposte di azione indiretta di RST devono pervenire alla Commissione entro la data e l'orario previsti dal relativo invito. Le proposte di azione indiretta di RST che perveniranno dopo tale termine non saranno accettate.

Le proposte di azione indiretta di RST che non soddisfano i requisiti relativi al numero minimo di partecipanti indicati nell'invito non saranno accettate.

Lo stesso vale per qualsiasi altro criterio supplementare di ammissibilità menzionato nel programma di lavoro.

- 8) Nel caso di presentazioni successive di una stessa proposta di azione indiretta di RST, la Commissione esaminerà l'ultima versione ricevuta prima della scadenza dell'invito.

Nel caso in cui la stessa proposta di azione indiretta di RST sia presentata su supporto cartaceo ed in forma elettronica (CD-ROM, dischetto, on-line), la Commissione esaminerà solamente il testo presentato in formato elettronico.

- 9) I proponenti sono invitati a citare il codice identificativo dell'invito in tutta la corrispondenza che lo riguarda (ad esempio quando si richiedono informazioni o viene presentata una proposta di azione indiretta di RST).

⁽⁷⁾ Qualsiasi proposta di azione indiretta di RST deve comportare obbligatoriamente due parti: i formulari (parte A) ed il contenuto (parte B).

⁽⁸⁾ Le proposte di azione indiretta di RST devono essere presentate in formato PDF (versione 3 o versione superiore con font preimpostati) o in formato RTF («rich text format»).

⁽⁹⁾ Vedi nota 7.

⁽¹⁰⁾ Vedi nota 8.

⁽¹¹⁾ Vedi nota 7.

⁽¹²⁾ Questo non riguarda le proposte di azione indiretta di RST presentate on line.

ALLEGATO

- 1) **Programma specifico:** Structurare lo Spazio europeo della ricerca.
- 2) **Attività:** Scienza e società.
- 3) **Denominazione dell'invito:** Piattaforma europea per le donne ricercatrici.
- 4) **Codice identificativo dell'invito:** FP6-2003-Science&Society-6.
- 5) **Data di pubblicazione:** 9 settembre 2003.
- 6) **Data di scadenza:** 9 dicembre 2003, ore 17:00 (ora di Bruxelles).
- 7) **Bilancio totale indicativo:** 2 milioni di euro.

Strumenti ⁽¹⁾	Milioni di EUR
SSA	2

⁽¹⁾ SSA = azione di sostegno specifico.

- 8) **Settore oggetto dell'invito e strumenti:**

Settore	Strumenti
4.3.5.1 (d)	SSA

- 9) **Numero minimo di partecipanti ⁽¹⁾:**

Strumenti	Numero minimo
SSA	1 soggetto giuridico di 1 SM o SA

- 10) **Limitazioni alla partecipazione:** Nessuna.
- 11) **Accordo consortile:** I partecipanti alle azioni di RST derivanti dal presente invito non sono tenuti a sottoscrivere un accordo consortile.
- 12) **Procedura di valutazione:**
 - La valutazione prevede un'unica fase.
 - In sede di valutazione non sarà garantito l'anonimato.
- 13) **Criteri di valutazione:** Per i criteri applicabili ai singoli strumenti, cfr. l'allegato B del programma di lavoro (che contiene anche la ponderazione e i punteggi minimi di ogni singolo criterio nonché il punteggio minimo complessivo).
- 14) **Calendario indicativo per la valutazione e la firma dei contratti:**
 - Risultati della valutazione: si prevede che saranno disponibili entro circa 4 mesi a decorrere dalla data di scadenza.
 - Firma dei contratti: si prevede che i primi contratti relativi all'invito in questione entreranno in vigore entro la fine del 2004.

⁽¹⁾ SM = Stati membri dell'UE; SA (che comprendono i PCA) = Stati associati; PCA = Paesi candidati associati.

Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o Stato associato può partecipare da solo ad un'azione indiretta purché la sua composizione soddisfi il numero minimo di partecipanti previsto.